

Cron. 510/2023

Sent. n. 26/2023 pubbl. il 26/06/2023

Rep. n. 48/2023 del 26/06/2023



liquidaz. controllata
N. 14/2023

TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Davide Storti	PRESIDENTE
dott.ssa Flavia Mazzini	GIUDICE
dott. Lorenzo Pini	GIUDICE rel.

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 32/2023 Rg. avviato su domanda di
LUCA GIOVANELLI

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

LUCA GIOVANELLI ha presentato ricorso con cui richiedeva l'apertura a proprio carico del procedimento di liquidazione controllata;

Ciò posto, rilevato che:

(-) il ricorrente risiede a Pesaro e quindi sussiste ex art. 27 co. 3 lett. b) cod. crisi la competenza territoriale di questo Tribunale, dovendosi presumere ivi individuato il suo centro di interessi principali, non esistendo elementi per ravvisare differenti localizzazioni;

(-) ricorre la condizione di sovraindebitamento tratteggiata dall'art. 2 co. 1 lett. c) cod. crisi in quanto:



- la parte ricorrente non esercita – né risulta aver svolto – attività di impresa sicché non è assoggettabile liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza;
- il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza considerato l'ammontare dei debiti (circa 200 mila euro) ed il patrimonio liquidabile (circa 83 mila euro) così come indicato nel ricorso ed articolato dall'OCC;

(-) alla domanda è stata allegata una relazione redatta dall'OCC che ha formalmente attestato la completezza e attendibilità della copiosa documentazione a corredo del ricorso;

(-) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV cod. crisi;

(-) infine – trattandosi della richiesta di apertura della liquidazione controllata in proprio – non vi sono contraddittori interessati a contrastare la posizione del debitore, ciò che quindi esonera dalla necessità di previa fissazione dell'udienza;

(-) con riferimento all'immobile appartenente al ricorrente e in relazione al quale è in corso un contratto di comodato non è possibile assumere decisioni al riguardo (scioglimento, o altro) nella sentenza, trattandosi di valutazioni e di attività demandate al liquidatore nella fase esecutiva della procedura e in un'ottica di massimizzazione dell'efficienza per il ceto creditorio;

(-) l'apertura del procedimento di liquidazione controllata implica – stante il richiamo all'art. 150 cod. crisi ad opera dell'art. 270 co. 5 cod. crisi – il divieto di avvio o prosecuzione di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare di tipo individuale sul patrimonio compreso nella procedura, né è possibile la prosecuzione di eventuali pagamenti a creditori mediante cessione del quinto

(-) può essere autorizzato, come da richiesta, l'impiego ed il mantenimento del c/c acceso presso Banca Popolare dell'Emilia Romagna (saldo attuale di euro 3.615,26) previa acquisizione alla procedura della somma di euro 2.000,00;

p.q.m.

Il Tribunale

(-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico di Luca Giovanelli nato a Pesaro il 07.08.1964 ed ivi residente in via dell'Ombra n. 19;

(-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;

(-) nomina quale liquidatore la dott.ssa Marina Salvi, già OCC;



Sent. n. 26/2023 pubbl. il 26/06/2023
Rep. n. 48/2023 del 26/06/2023

- (-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove tenuto), nonché dell'elenco dei creditori qualora non vi abbia provveduto;
 - (-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
 - (-) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;
 - (-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
 - (-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
 - (-) manda al liquidatore di richiedere separatamente al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268 co. 4 lett. b) cod. crisi – autorizzando nel frattempo allegando alla richiesta una breve e documentata nota esplicativa in ordine alla condizione reddituale dell'intero nucleo familiare;
- Pesaro, il 08.06.2023

Il Giudice est.
Dott. Lorenzo Pini

Il Presidente
Dott. Davide Storti



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE *in corso*
Pesaro, li 26 GIU 2023 *di registrazione*
Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa M. Erica TORCELLINI)

